

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo e Codice Etico
della Ternana Calcio S.p.A.**



***CODICE ETICO PER
L'ACCESSO ALLO
STADIO "L. LIBERATI"
DI TERNI***

Sommario

1. Premessa
2. Principi etici e regolamentari per l'accesso allo Stadio "L. Liberati" di Terni
3. Ulteriori doveri degli Utenti in caso di comportamenti discriminatori e/o razzisti
4. Sanzioni e benefit
5. Procedura accertamento ed irrogazione sanzioni e benefit
6. Reclami e contestazioni
7. Entrata in vigore e pubblicità
8. Soggetto responsabile per l'adozione ed applicazione del Codice

1. Premessa

Il presente Codice nasce dalla necessità di adeguarsi alla normativa della Federazione Italiana Giuoco Calcio introdotta con il Comunicato Ufficiale N. 15 – Commissario Straordinario del 7 marzo 2018, in attuazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 4 agosto 2017 tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dello Sport, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio con le Leghe Professionistiche e le altre componenti federali, che ha previsto originariamente l’introduzione all’art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva previgente del comma 10 che imponeva alle società professionistiche di adottare un codice di regolamentazione per la cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive che preveda necessariamente il rispetto dei valori fondamentali dello sport ed il contrasto ad ogni forma di violenza, subordini l’acquisizione dei titoli di accesso all’accettazione del presente Codice che deve, infine, prevedere in caso di violazione l’applicazione di misure sanzionatorie nei confronti degli utenti che, tenuto conto della gravità dei fatti, possono comportare limitazione all’utilizzo ed all’acquisto dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla Ternana Calcio S.p.A., prescrizioni queste ultime riportate anche all’art. 27 del Codice di Giustizia Sportiva vigente pubblicato sul C.U. N. 139/A del 17 giugno 2019.

Con tale Codice è stato attuato un percorso di autoregolamentazione nei rapporti tra società e sostenitori per la realizzazione del c.d. “gradimento del tifoso” nelle manifestazioni sportive e la Ternana Calcio S.p.A. ha intrapreso tale percorso nel rispetto delle normative federali e nazionali in materia cercando di esaltare il rapporto di fiducia con i propri sostenitori che se da una parte devono essere sanzionati per condotte non conformi al presente Codice, dall’altra riteniamo che debbano essere premiati qualora siano protagonisti di condotte lodevoli che esaltino i valori dello sport.

2. Principi etici e regolamentari per l'accesso allo Stadio "L. Liberati" di Terni

2.a) Chiunque intenda acquistare titoli di accesso (biglietti ed abbonamenti) alle manifestazioni sportive organizzate dalla Ternana Calcio S.p.A. presso lo Stadio "L. Liberati" di Terni od altro impianto a seguito di decisioni degli Organi federali e/o di Pubblica Sicurezza, e chiunque intenda sottoscrivere una carta di fidelizzazione con la Ternana Calcio S.p.A. (di seguito "*Utenti*") deve accettare tacitamente tutti i principi e le prescrizioni riportate nel presente Codice.

2.b) Tutti gli Utenti identificati al punto precedente 2.a) con l'acquisto dei titoli di accesso e/o la sottoscrizione di una carta di fidelizzazione si obbligano in tutte le manifestazioni sportive organizzate dalla Ternana Calcio S.p.A. alle quali abbiano titolo di partecipare ad avere una condotta conforme ai seguenti valori etici e norme di comportamento:

- rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;
- promuovere e divulgare i valori ed i principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza;
- tenere una condotta morale e sportiva che non arrechi, né all'interno né al di fuori dello stadio, discredito, nocimento e danno alla Ternana Calcio S.p.A.;
- rispetto delle norme generali di comportamento, dei divieti e delle avvertenze contenute nel Regolamento d'Uso dello Stadio "L. Liberati" di Terni che costituisce parte integrante del presente Codice;
- rispetto delle procedure e dei provvedimenti emanati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di esposizione ed uso all'interno dello Stadio "L. Liberati" di Terni di striscioni, bandiere, tamburi, megafoni e coreografie;

- rispetto delle Autorità statali, governative e di Pubblica Sicurezza e delle leggi da esse emanate per contrastare i fenomeni di violenza connessi alle competizioni sportive e dei provvedimenti da queste assunte in attuazione della legge.

3. Ulteriori doveri degli Utenti in caso di comportamenti discriminatori e/o razzisti

Gli Utenti devono segnalare ai preposti della Società presso lo Stadio “L. Liberati” di Terni in occasione delle gare ufficiali della Ternana Calcio S.p.A., quali il Responsabile ed i Vice Responsabili della Sicurezza e il Supporter Liaison Officer (SLO), ogni comportamento da loro percepito come discriminatorio o razzista posto in essere da altri Utenti presenti allo Stadio posto in violazione delle norme di natura ordinaria e sportiva espressamente previste dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

In particolare costituisce comportamento discriminatorio e razzista ogni condotta che direttamente o indirettamente comporta offesa, denigrazione o insulto, per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori e razzisti.

Gli Utenti assolutamente non possono introdurre o esibire all’interno dello stadio disegni, scritti, simboli, emblemi o simili recanti espressioni di discriminazione o razzismo.

La Società prima dell’inizio di ogni gara invita i sostenitori ad osservare rigorosamente le normative riguardanti i comportamenti discriminatori e razzisti con la diffusione del seguente messaggio audio il cui testo viene integralmente riprodotto:

“LA TERNANA CALCIO SPA NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI ANTIVIOLENZA INFORMA LA PROPRIA TIFOSERIA CHE LE SOCIETA’ RISPONDONO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DEL COMPORTAMENTO DEI PROPRI SOSTENITORI PER FATTI VIOLENTI ANCHE SE COMMESSI FUORI DALLO STADIO PENA LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO. SI PRECISA

INOLTRE CHE SECONDO LA NUOVA NORMATIVA L'ARBITRO HA FACOLTA' DI ASTENERSI DALL'INIZIARE O DAL FAR PORSEGUIRE LA GARA QUANDO SI VERIFICHINO FATTI O SITUAZIONI CHE A SUO GIUDIZIO APPAIANO PREGIUDIZIEVOLI DELLA INCOLUMITA' PROPRIA, DEI PROPRI ASSISTENTI O DEI CALCIATORI, OPPURE TALI DA NON CONSENTIRGLI DI DIRIGERE LA GARA STESSA IN PIENA INDIPENDENZA DI GIUDIZIO ANCHE AL SEGUITO DEL LANCIO DI OGGETTI, DELL'USO DI MATERIALE PIROTECNICO DI QUALSIASI GENERE, O DI STRUMENTI ED OGGETTI COMUNQUE IDONEI AD OFFENDERE. L'EVENTUALE SOSPENSIONE PUO' COMPORTARE LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI ZERO A TRE. PERTANTO SI INVITANO I TIFOSI ROSOVERDI A MANTENERE UN COMPORTAMENTO LEALE, CORRETTO E SPORTIVO EVITANDO L'ESPOSIZIONE DI STRISCIONI, SCRITTE, SIMBOLI, CORI O GRIDA ED OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE ESPRESSIONE DI VIOLENZA O DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE O TERRITORIALE. SI INVITA ALTRESI' LA TIFOSERIA AD EVITARE NEL MODO PIU' ASSOLUTO L'ACCENZIONE ED IL LANCIO DI FUMOGENI, BENGALA E SIMILI CHE OLTRE A CREARE PERICOLO PER L'INCOLUMITA' ALLE PERSONE COSTITUISCONO MOTIVO DI IRROGAZIONE DI PESANTI SANZIONI A CARICO DELLA SOCIETA'. SI INVITANO ALTRESI' I TIFOSI ROSOVERSI AL RISPETTO DEL CODICE ETICO PER L'ACCESSO ALLO STADIO LIBERO LIBERATI ADOTTATO DALLA SOCIETA' ED IN PARTICOLARE A SEGNALARE AL RESPONSABILE E VICE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E SLO OGNI COMPORTAMENTO DA LORO PERCEPITO COME DISCRIMINATORIO O RAZZISTA POSTO IN ESSERE DA ALTRE PERSONE PRESENTI ALL'INTERNO DELLO STADIO"

4. Sanzioni e benefit

4.a) Sanzioni

La violazione di una o più norme di comportamento e/o valori etici indicati ai precedenti punti 2 e 3 da parte degli Utenti comporta l'applicazione all'Utente identificato con la procedura descritta al seguente punto 5 di una o più delle seguenti sanzioni:

- I. ammonizione;
- II. richiamo con diffida;
- III. sospensione temporanea del titolo di accesso;

- IV. divieto di acquisizione di nuovi titoli di accesso per una o più gare;
- V. ritiro definitivo del titolo di accesso.

Le suddette sanzioni saranno irrogate tenendo conto della natura e gravità dei fatti, della recidiva e di ogni altra circostanza aggravante e/o attenuante acquisita e risultante agli atti del procedimento compreso il comportamento successivo ai fatti dell'Utente che sostanzi un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in danno della Ternana Calcio S.p.A., ivi compresa l'ammissione di responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato.

Sarà altresì valutato il ruolo tenuto dall'Utente nella duplice possibile veste di istigatore, ovvero di mero compartecipe.

Le suddette sanzioni possono essere applicate anche nei confronti di minorenni purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore sia destinatario di uno dei suddetti provvedimenti inibitori può essere accompagnato da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

In caso di provvedimento inibitorio è ammessa la cessione del titolo di accesso a terzi ove questi abbiano i requisiti per usufruirne.

L'applicazione dei suddetti provvedimenti inibitori non pregiudica in ogni caso il diritto della società ad agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

4.b) Benefit

L'accertamento di condotte degli Utenti che si contraddistinguano per correttezza, valore morale ed etico verranno segnalate con la stessa procedura prevista per le violazioni del presente Codice e saranno premiate con uno dei seguenti benefit:

- I. omaggio di gadget ufficiale della Ternana Calcio S.p.A.;

- II. omaggio di titolo di accesso ad una o più gare della Ternana Calcio S.p.A.
- III. menzione del fatto e del nome dell'autore, previo rilascio di consenso scritto, sul sito ufficiale della Ternana Calcio S.p.A.;
- IV. abbonamento omaggio per le gare della Ternana Calcio S.p.A.

I suddetti benefit saranno assegnati tenendo conto della natura dei fatti accertati e della loro straordinarietà rispetto a condotte seppur lodevoli ma che rientrano nelle condotte ordinarie di vita che devono essere alla base del vivere quotidiano e della pacifica convivenza tra individui.

5. Procedura accertamento ed irrogazione sanzioni e benefit

5.a) L'individuazione degli Utenti sia all'interno dello Stadio "L. Liberati" di Terni che nelle zone limitrofe nelle quali sono operanti gli steward avverrà nei limiti consentiti dalla Legge attraverso il riconoscimento operato con il titolo d'ingresso, l'abbonamento, la carta di fidelizzazione in possesso dell'Utente e la conoscenza personale da parte degli addetti al servizio di sicurezza (Steward, Responsabile della Sicurezza e Vice Responsabili della Sicurezza) e del Supporter Liaison Officer della Ternana Calcio S.p.A.

Nei limiti consentiti dalla Legge l'individuazione degli Utenti potrà avvenire anche attraverso l'Autorità di Pubblica Sicurezza anche con l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, l'utilizzo delle immagini diffuse dai social network da cui sia possibile identificare il soggetto ritenuto responsabile ed altre fonti aperte in caso di fatti pubblicamente accertati.

5.b) Al termine di ogni gara dovranno essere annotate in un verbale tutte le condotte rilevanti per il presente Codice accertare prima, durante e dopo la gara con l'indicazione dell'Utente/i individuato/i e gli eventuali provvedimenti dell'ammonizione irrogati con le

modalità descritte al seguente punto 5.c).

Il suddetto verbale firmato dal Responsabile della Sicurezza e/o da uno dei Vice Responsabili per la Sicurezza dovrà essere trasmesso entro due giorni successivi alla gara all'Organismo di Vigilanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Ternana Calcio S.p.A. che nel termine di due giorni successivi al ricevimento del verbale dovrà redigere un parere motivato non vincolante per il Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società nel quale dovranno essere indicate le sanzioni e/o benefit che si ritiene congruo applicare agli Utenti identificati.

Qualora sia stato possibile indicare solo i fatti e non identificare gli Utenti autori degli stessi, l'Organismo di Vigilanza potrà sospendere la procedura e richiedere al Responsabile della Sicurezza, Vice Responsabile della Sicurezza ed al Supporter Liaison Officer della Ternana Calcio S.p.A. nuovi accertamenti che dovranno terminare in ogni caso entro trenta giorni decorrenti dalla data di disputa della gara dove sono state segnalate condotte rilevanti per il presente Codice, con la conseguenza che se entro il suddetto termine non viene identificato e comunicato all'Organismo di Vigilanza l'autore dei fatti segnalati la procedura si estingue.

5.c) Il Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Ternana Calcio S.p.A. entro il termine di tre giorni successivi al ricevimento del parere motivato da parte dell'Organismo di Vigilanza dovrà, a sua insindacabile scelta, emanare il provvedimento sanzionatorio o di benefit nei confronti degli Utenti individuati, oppure, non assumere alcun provvedimento.

Dalla suddetta potestà sanzionatoria viene escluso il provvedimento dell'ammonizione che sarà applicato direttamente in forma libera anche orale dal Responsabile della Sicurezza e/o dai Vice Responsabili della Sicurezza.

Tutti gli altri provvedimenti dovranno essere comunicati in forma scritta all'Utente

destinatario avvalendosi anche dell'indirizzo di posta elettronica indicata dall'Utente.

6. Reclami e contestazioni

I provvedimenti sanzionatori irrogati, ad esclusione dell'ammonizione, possono essere contestati dall'Utente destinatario entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento facendo pervenire alla Ternana Calcio S.p.A. in forma scritta le proprie giustificazioni e qualunque documentazione utile per dimostrare l'estraneità dell'Utente ai fatti contestati e chiedere la modifica o la revoca del provvedimento.

L'Utente può chiedere di essere sentito e tale facoltà deve essere espressamente indicata nell'atto scritto inviato alla Ternana Calcio S.p.A. con indicati i recapiti telefonici e l'indirizzo mail dove lo stesso può essere rintracciato.

Il procedimento d'impugnazione si svolge in autotutela con la redazione di un parere motivato non vincolante che l'Organismo di Vigilanza deve inviare al Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società nel termine di sette giorni dalla ricezione del reclamo e/o contestazioni da parte dell'Utente, previa sua audizione se richiesta anche via telefono o videoconferenza, e con la successiva emanazione del provvedimento finale da parte del Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Società entro venti giorni dalla ricezione delle giustificazioni scritte dell'Utente.

7. Entrata in vigore e pubblicità

Il presente Codice entra in vigore dal 1 luglio 2018 con l'inizio della stagione sportiva 2018/2019.

La pubblicità del Codice viene garantita attraverso la pubblicazione dello stesso sulla Home page del sito ufficiale della Ternana Calcio S.p.A. www.ternanacalcio.com attraverso la creazione di apposito link e con l'affissione negli stessi luoghi nei quali è già

affisso il Regolamento d'Uso dello Stadio "L. Liberari" di Terni e nelle ricevitorie autorizzate alla vendita dei titoli di accesso, ove possibile.

Il Codice verrà altresì richiamato, ove possibile, nel retro dei titoli d'ingresso e nei documenti sottoscritti dagli Utenti per l'acquisto di fidelity card e/o abbonamenti e l'invito al suo rispetto verrà diffuso a mezzo messaggio audio dagli altoparlanti dello Stadio "L. Liberati di Terni" prima di ogni gara disputata dalla Ternana Calcio S.p.A.

8. Soggetto responsabile per l'adozione ed applicazione del Codice

Ai sensi dell'art. 27/4 Codice di Giustizia Sportiva pubblicato con C.U. N. 139/A del 17/06/2019 il soggetto responsabile per l'adozione ed applicazione del Codice viene individuato nel Vice Presidente con poteri di legale rappresentanza della Ternana Calcio S.p.A.